



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

CONVEGNO: GLI USI AGEVOLATI DEI PRODOTTI ENERGETICI

Confindustria Udine - Direzione Interregionale delle Dogane
per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia

Udine 7 novembre 2014 – ing. Maurizio Valent

LA NORMATIVA COMUNITARIA DI RIFERIMENTO

- **DIRETTIVA N. 92/12/CEE DEL 25/2/2002**

regime generale delle accise, detenzione, circolazione, controlli sui prodotti soggetti ad accisa;

- **DIRETTIVA N. 2003/96/CE DEL 27/10/2003**

ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

- **DIRETTIVA 2008/118/CE DEL 16/12/2008**

regime generale delle accise, detenzione, circolazione, controlli sui prodotti soggetti ad accisa;

LA PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

- **DECRETO LEGISLATIVO 26.10.1995, n. 504**

Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali *(nel seguito T.U.A.)*

- **DECRETO LEGISLATIVO 02.02.2007, n. 26** (in vigore dal 01.06.07)

recepimento della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

- **DECRETO LEGISLATIVO 29.03.2010, n. 48** (in vigore dal 01.04.10)

recepimento della direttiva 2008/118/CE;

- **DECRETO LEGGE 03.03.2012, n. 16** Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, che apporta alcune modifiche al T.U.A.


ALTRA NORMATIVA NAZIONALE NON DIRETTAMENTE COLLEGATA AL T.U.A.

- **Art. 1 del Decreto Legge 26/09/2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23/11/2000, n. 343** agevolazioni relative al gasolio per autotrazione utilizzato nel settore dell'autotrasporto;
- **Art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998, n. 448, come modificato dall'art. 12 della legge 23/12/1999, n. 488** gasolio e G.P.L. utilizzati per il riscaldamento in particolari zone geografiche;

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

L'Amministrazione ha emanato, nel tempo, numerosi documenti: alcuni di valore normativo (Determinazioni del Direttore dell'Agenzia previste espressamente dalla legge, in particolare in materia di adempimenti telematici), altri di carattere interpretativo di leggi o regolamenti o che impartiscono istruzioni per lo svolgimento di particolari attività.

I REGIMI AGEVOLATI NEL T.U.A



Le principali figure autorizzative previste dal T.U.A.

- a) I depositi fiscali (Art. 5 T.U.A.): Vi vengono prodotti, trasformati, detenuti prodotti in sospensione d'imposta;
- b) I destinatari autorizzati (Art. 8 T.U.A.): ricevono prodotto in sospensione d'imposta. Devono versare l'imposta entro il giorno successivo al ricevimento della merce;
- c) Gli speditori registrati (Art. 9 T.U.A.);
- d) I depositi di prodotti energetici assoggettati ad imposta: depositi commerciali e utilizzatori, con diritto ad esenzioni/agevolazioni o meno (Art. 25 T.U.A.)

REGIMI AGEVOLATINI NEL T.U.A. – ESENZIONI E RIDUZIONI

(limitatamente ai prodotti energetici)

- Esenzioni (totali) in funzione del destinatario:
 - Art. 17 – esenzione da accisa per determinati destinatari (Art. 23 Direttiva 92/12/CE):
- Esenzioni o riduzioni d'imposta in funzione dell'utilizzo:
 - Art. 24 – nel settore dei prodotti energetici (Artt. 5, 8, 14, 15 della Direttiva 2003/96/CE);
 - Art. 52, comma 3 – per l'elettricità (Art. 14 della Direttiva 2003/96/CE);
- Esenzioni o riduzioni per determinati prodotti e a particolari condizioni:
 - Art. 22 – impianti di produzione;
 - Art. 22 bis Biodiesel e Bioetanolo (Art. 16 della Direttiva 2003/96/CE);

REGIMI AGEVOLATINI NEL T.U.A. – FUORI CAMPO (limitatamente ai prodotti energetici)

Esclusione dal campo di applicazione dell'accisa

Art. 2, comma 4, lettera b della Direttiva 2003/96/CE

La presente direttiva non si applica:

a) alla tassazione del calore e alla tassazione dei prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402; (legna e carbone di legna)

b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell'elettricità:

- prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,
- usi combinati dei prodotti energetici. Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato.
- Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici.
- Elettricità, se incide per oltre il 50 % sul costo di un prodotto. (...)
- Processi mineralogici. Per «processi mineralogici» s'intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (2). L'articolo 20 si applica tuttavia ai suddetti prodotti energetici.

Art. 21, comma 13 prodotti energetici (le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 non si applicano .)

Art. 26, comma 6 gas naturale (non sono sottoposte le miscele gassose

Art. 52, comma 2 energia elettrica (non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica ...)

Art. 21 del T.U.A.

come modificato dal Decreto Legislativo 02.02.2007, n. 26

- **Comma 2**

Individua i prodotti energetici sottoposti ad accisa in base al codice di nomenclatura combinata, tra cui quelli che sono annoverati tra i prodotti energetici esclusivamente laddove vengano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. Per comodità la [Circolare 17 D 2007.pdf](#) affianca la descrizione del prodotto al codice NC.

Art. 21 del T.U.A.

come modificato dal Decreto Legislativo 02.02.2007, n. 26

- **Comma 2 – Allegato 1 al T.U.A.**

Specifica quali sono i prodotti per cui sono fissate specifiche aliquote d'accisa. Conviene, per avere valori aggiornati alle frequenti modifiche delle aliquote, che si stanno verificando negli ultimi anni, far riferimento al link sul portale dell'Agenzia: [Aliquote di accisa nazionali](#)

Art. 21 del T.U.A.

come modificato dal Decreto Legislativo 02.02.2007, n. 26

- **Comma 3**

Definisce il trattamento fiscale dei prodotti energetici per cui non è stabilita una specifica aliquota d'accisa:

“I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota prevista per il carburante per motori o il combustibile per riscaldamento, equivalente”.

Art. 21 del T.U.A.

Commi 4 e 5

Definiscono il trattamento fiscale dei prodotti, non ricompresi fra quelli energetici, quando sono impiegati per carburazione o combustione.

“È sottoposto ad accisa con l’aliquota prevista per il carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato, ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti.”

“È sottoposto ad accisa, con l’aliquota prevista per il prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero, destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l’aliquota prevista per gli oli combustibili densi.”

Comma 12

“Qualora vengano autorizzate miscele dei prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l’imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.”

Art. 21 del T.U.A.

come modificato dal Decreto Legislativo 02.02.2007, n. 26

Commi 6, 7, 8

Definiscono gli adempimenti fiscali per l'immissione in consumo dei prodotti di cui al comma 1, lettera *h*) *carbone, lignite e coke (Codici 2701, 2702 E 2704)*.

Art. 21 del T.U.A.

L'Art. 14, comma 1, lettera a) della Direttiva 2003/96/CE esenta, fra gli altri dalla tassazione:

“i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l'imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull'elettricità stabilito all'articolo 10;”

Di tale facoltà si è avvalso lo stato italiano con il comma 9 del T.U.A.

Comma 9

“I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite nella tabella A.”

Art. 17 del T.U.A. Esenzioni

- 1. I **prodotti soggetti ad accisa (tutti)** sono esenti dal pagamento della stessa **quando sono destinati**:
 - a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
 - b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
 - c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;
 - d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
 - (....)

Art. 24 del T.U.A. Impieghi agevolati

- 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i **prodotti energetici** destinati agli usi elencati nella Tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista.
- 2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.

La Tabella A allegata al T.U.A.

Tabella A con regolamenti attuativi

Molti degli utilizzi previsti dalla Tabella A sono disciplinati da specifiche norme regolamentari previste dall'Art. 67, comma 1, del T.U.A.. Per le altre agevolazioni i regolamenti attuativi non sono stati ancora promulgati, oppure rimangono applicabili norme preesistenti, integrate da circolari e altri documenti di prassi.

TABELLA A, allegata al D.Lgsvo 504/1995 (1)

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DAL L'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

| Punto | Impiego | Prodotti | Agevolazione | Unità | Parametro di impiego | Unità parametro di impiego | Modalità per il riconoscimento dell'agevolazione | Modalità per l'utilizzo del beneficio | Ufficio competente |
|-------|--|--|----------------------------|---------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| 1 | Impieghi diversi da carburante per motori o combustibile per riscaldamento | Tutti | Esenzione | | da determinare da parte dell'Ufficio delle Dogane in fase di riconoscimento dell'agevolazione | | DM 322 1995.pdf | DM n 689 12 dicembre 1996.pdf | Ufficio delle Dogane |
| 2 | Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto | Tutti | Esenzione | | Per voli didattici determinato per i singoli aereomobili dal Ministero dei Trasporti (ENAC) | Kg/ora di volo | Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n 692 16 dicembre 1996.doc | accredito d'imposta | Ufficio delle Dogane e Ministero dei Trasporti (ENAC) |
| | | | | | Per altri usi esenti | | Circolare MF n 1 D 28 gennaio 2004.doc | Ritiro del prodotto ad imposta ridotta da D.F. o rimborso ed DM 689&1996 | Ufficio delle Dogane e Ministero dei Trasporti (ENAC) (circolare 121/D 1995) |
| 3 | impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti. | Tutti | Esenzione | | Autenticati dall'Autorità Marittima in base ai dati controllati dal R.I.N.A. sulla prima parte del libretto di controllo delle imbarcazioni | Kg/ora di navigazione | DM n 577 16 novembre 1995.pdf | Ritiro del prodotto ad imposta ridotta da parte del beneficiario dai Depositi Commerciali con qualifica di Destinatari Registrati o di Deposito Fiscale, autorizzati | Ufficio delle Dogane e Compartimento Marittimo |
| 4 | Impieghi nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci. | Tutti | 30 % dell'aliquota normale | | da determinare da parte dell'Ufficio delle Dogane in fase di riconoscimento dell'agevolazione | | Trasporti Ferroviari.doc | Ritiro del prodotto ad imposta ridotta con qualifica di Destinatario Registrato o richiesta di rimborso | Ufficio delle Dogane |
| 5 | Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica <small>L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie. L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della l. 23 agosto 1988, n. 400.</small> | Gasolio | 22 % dell'aliquota normale | €/1.000 Litri | Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002.pdf | litri/ha o litri/m ³ | DM n 454 14 dicembre 2001.pdf | Ritiro del prodotto ad imposta ridotta da parte del beneficiario dai Depositi Commerciali | Ufficio regionale o provinciale individuato dalle singole Regioni/ Province autonome |
| | | Oli vegetali non modificati chimicamente | Esenzione | €/1.000 Kg | Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002.pdf | litri/ha o litri/m ³ | - | Ritiro del prodotto ad imposta ridotta da parte dei Depositi Commerciali | |
| | | Benzina | 49 % dell'aliquota normale | €/1.000 Litri | Decreto Ministero Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002.pdf | litri/ha o litri/m ³ | | Contabilizzazioni delle attestazioni di fornitura da parte dei D.F. | |
| 6 | Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione. | Tutti | Esenzione | | da determinare da parte dell'Ufficio delle Dogane in fase di riconoscimento dell'agevolazione | | DM n 689 12 dicembre 1996.pdf | Rimborso (o riaccredito?) | Ufficio delle Dogane |
| 7 | Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati. | Tutti | Esenzione | | da determinare da parte dell'Ufficio delle Dogane in fase di riconoscimento dell'agevolazione | | D.M. 322/95 o Art. 8 T.U.A. o DM 689/96 | Ritiro del prodotto ad imposta ridotta con qualifica di Destinatario Registrato o richiesta di rimborso/accredito | Ufficio delle Dogane |
| 8 | Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'amministrazione finanziaria | Tutti | 30 % dell'aliquota normale | | | | Circolare 4 D 21 gennaio 2005 prove sperimentali motori.pdf | Ritiro del prodotto ad imposta ridotta con qualifica di Destinatario Registrato o richiesta di rimborso/accredito | Ufficio delle Dogane |
| 9 | Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale). | Tutti escluso il gas naturale | 30 % dell'aliquota normale | | | | Circolare 5 D 3 dicembre 2010 Punti 9 e 10 TAB A.pdf | Ritiro del prodotto ad imposta ridotta con qualifica di Destinatario Registrato o richiesta di rimborso/accredito | Ufficio delle Dogane |

“Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

TABELLA A, allegata al D.Lgsvo 504/1995 (2)

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DAL L'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

| Punto | Impiego | Prodotti | Agevolazione | Unità | Parametro di impiego | Unità parametro di impiego | Modalità per il riconoscimento dell'agevolazione | Modalità per l'utilizzo del beneficio | Ufficio competente |
|-------|--|---|--------------|------------------------|--|----------------------------|---|---|----------------------|
| 10 | Gas naturale impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi | Gas naturale | 11,73 | €/1.000 m ³ | | | Circolare MF n. 337 31 dicembre 1997 Coltivazione giacimenti idrocarburi.doc | | Ufficio delle Dogane |
| 11 | <p>Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:</p> <p>L'agevolazione è accordata:</p> <p>a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;</p> <p>b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia;</p> <p>c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.</p> <p>In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30%, quale che sia il combustibile</p> <p>In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30.11 dell'anno precedente al quinquennio di riferimento". (introdotto da D.L.16/2012)</p> <p><i>Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella G.U. n. 82 dell'8.4.1998, ridotti nella misura del 12 per cento. (introdotto da D.L. 16/2012)</i></p> | Oli vegetali non modificati chimicamente | Esenzione | €/1.000 Kg | 0,221 (0,217 Enel); per cogenerazione 0,194 (0,191 per Enel) | kg/kWh | Circolare S D 3 dicembre 2010 Punti 9 e 10 TAB A.pdf Nota n 62488 31 maggio 2012 autoproduttori.pdf Decreto Legge n 16 2 marzo 2012 modificato dalla Legge 44 26 aprile 2012.pdf Nota n 75649 6 settembre 2011 cogenerazione.doc | Ritiro del prodotto ad imposta ridotta con qualifica di Destinatario Registrato o richiesta di rimborso/accredito | Ufficio delle Dogane |
| | | Gas naturale | 0,0004493 | €/m ³ | 0,250; per cogenerazione 0,220 | m ³ /kWh | | | |
| | | Gas di petrolio liquefatti | 0,6817 | €/1.000 Kg | 0,197 (0,193 Enel); per cogenerazione 0,173 (0,170 per Enel) | m ³ /kWh | | | |
| | | Gasolio | 12,72601 | €/1.000 Litri | 0,212 (0,208 Enel); per cogenerazione 0,186 (0,183 per Enel) | kg/kWh | | | |
| | | Olio combustibile e oli minerali greggi naturali | 15,33154 | €/1.000 kg | 0,221 (0,217 Enel); per cogenerazione 0,194 (0,191 per Enel) | kg/kWh | | | |
| | | Carbone, Lignite e Coke (Codici NC 2701, 2702 e 2704) | 2,60 | €/1.000 kg | 0,355 (0,345 Enel); per cogenerazione 0,312 (0,304 per Enel) | kg/kWh | | | |
| | | Gas naturale | 0,00013479 | €/m ³ | 0,250 | m ³ /kWh | | | |
| | | Gas di petrolio liquefatti | 0,20451 | €/1.000 Kg | 0,197 | kg/kWh | | | |
| | | Gasolio | 3,817803 | €/1.000 Litri | 0,212 | kg/kWh | | | |
| | | Olio combustibile e oli minerali greggi naturali | 4,599462 | €/1.000 Kg | 0,221 | kg/kWh | | | |
| | | Carbone, Lignite e Coke (Codici NC 2701, 2702 e 2704) | 0,78 | €/1.000 Kg | 0,355 | kg/kWh | | | |

“Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

TABELLA A, allegata al D.Lgsvo 504/1995 (3)

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DAL L'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

| Punto | Impiego | Prodotti | Agevolazione | Unità | Parametro di impiego | Unità parametro di impiego | Modalità per il riconoscimento dell'agevolazione | Modalità per l'utilizzo del beneficio | Ufficio competente |
|--------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|---|---|----------------------|
| 12 | Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone: | Benzina | 359,00 | €/1.000 Litri | 18 per comuni > 500.000 abitanti 14 per comuni > 100.000 abitanti; 11 per gli altri comuni | Litri/giorno | Decreto Ministeriale 29 marzo 1999 Taxi.pdf | Compensazione o utilizzo di un buono d'imposta | Ufficio delle Dogane |
| | | Gasolio | 330,00 | €/1.000 Litri | 18 per comuni > 500.000 abitanti 14 per comuni > 100.000 abitanti; 11 per gli altri comuni | Litri/giorno | | | |
| | | Gas di petrolio liquefatti | 40 % dell'aliquota normale | €/m ³ | 18 per comuni > 500.000 abitanti 14 per comuni > 100.000 abitanti; 11 per gli altri comuni | m ³ /giorno | | | |
| | | Gas naturale | 40 % dell'aliquota normale | €/m ³ | 18 per comuni > 500.000 abitanti 14 per comuni > 100.000 abitanti; 11 per gli altri comuni | m ³ /giorno | | | |
| 13 | Azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del ministro delle finanze di cui all'art. 67): | Benzina | 359,00 | €/1.000 Litri | | Litri/Km | Decreto Ministeriale 31 12 1993 Ambulanze.pdf | Utilizzazione di buono d'imposta da utilizzare per l'estrazione presso società petrolifera | Ufficio delle Dogane |
| | | Gasolio | 330,00 | €/1.000 Litri | | Litri/Km | | | |
| | | Gas di petrolio liquefatti | 40 % dell'aliquota normale | €/m ³ | | m ³ /Km | | | |
| | | Gas naturale | 40 % dell'aliquota normale | €/m ³ | | m ³ /km | | | |
| 14 | Produzione di magnesio da acqua di mare | Tutti | Esenzione | | | | | | |
| 15 | Gas di petrolio liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al servizio pubblico. | Gas di petrolio liquefatti | 10 % dell'aliquota normale | €/m ³ | | | Decreto MEF n. 165 del 6 agosto 2008.pdf | accredito d'imposta | Ufficio delle Dogane |
| 16 | Prodotti energetici iniettati negli altoforni per la realizzazione dei processi produttivi | Tutti | Esenzione | | | Kg/Kg | DM 322 1995.pdf | Ritiro del prodotto con ad imposta ridotta con codice qualifica di Destinatario Registrato se diverso dal carbone; accredito o rimborso | Ufficio delle Dogane |
| 16 bis | Prodotti energetici impiegati dalle forze armate nazionali per gli usi consentiti. Come carburante per motori: | Benzina | 359,00 | €/1.000 Litri | | | Nota 7179 13 dicembre 2012 chiarimenti sulla 17 D con Circolare 37 D.pdf Forze armate nazionali.doc | accredito | Ufficio delle Dogane |
| | | Gasolio | 330,00 | €/1.000 Litri | | | | | |
| | | Gas di petrolio liquefatti | Esenzione | €/m ³ | | | | | |
| | | Gas naturale | Esenzione | €/m ³ | | | | | |
| | Come combustibile per riscaldamento | Gasolio | 21,00 | €/1.000 Litri | | | Nota 535V Forze armate nazionali.pdf Nota 6120 12 febbraio 2001 Da nota ENI FORZE ARMATE NAZIONALI.pdf | | |
| | | Gas di petrolio liquefatti | Esenzione | €/m ³ | | | | | |
| | | Gas naturale | 11,60 | €/m ³ | | | | | |

“Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

La Tabella A allegata al T.U.A.

Accesso alle agevolazioni

L'accesso alle agevolazioni avviene di norma con la presentazione di una istanza contenente elementi elencati dallo specifico Regolamento/Circolare. Il riconoscimento del diritto all'agevolazione comporta il rilascio di una licenza o un'autorizzazione, con l'attribuzione di un codice Accisa o Codice ditta.

La Tabella A allegata al T.U.A.

La quantificazione dell'Agevolazione: I “parametri di impiego” (1)

Per la maggior parte dei punti della Tabella A, le disposizioni regolamentari o di prassi individuano come elemento fondamentale per la quantificazione del prodotto cui spettano le specifiche agevolazioni un “parametro di impiego” prefissato dalle stesse, prefissato da un altro ente (p.es. ENAC, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), o determinato da funzionari dell'Agenzia sulla base di elementi tecnici e/o dati storici sull'attività dell'impianto oggetto dell'agevolazione.

La Tabella A allegata al T.U.A.

La quantificazione dell'Agevolazione: I “parametri di impiego” (2)

Il parametro di impiego si esprime come rapporto fra il prodotto energetico impiegato ed un'altra quantità misurabile o desumibile dalle scritture obbligatorie nelle pertinenti unità di misura. Il consumo agevolabile per un certo periodo di utilizzo è espresso come prodotto fra il parametro di impiego e la correlata quantità misurabile scelta, documentata o misurata per quel periodo.

Il punto 9 della Tabella A (1):

“Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione (escluso il gas naturale)” è stato oggetto negli ultimi anni di alcune rivisitazioni e precisazioni che hanno comportato delle sostanziali semplificazioni. In particolare rilevano le circolari 5/D 2010 e 25/D 2011

Il punto 9 della Tabella A (2):

- Il consumo specifico di combustibile [CS_m], è la massa di combustibile che produce la quantità di calore necessaria per ottenere un lavoro effettivo unitario [1kWh o 1J]. Le tabelle e le curve fornite dai costruttori fanno normalmente riferimento a questa espressione del consumo specifico, in funzione del numero di giri del motore.
- Il consumo specifico di combustibile [CS] cui fanno riferimento le circolari è espresso in termini di volume di combustibile (in litri) consumato in un'ora dal generatore, in funzione del numero di giri del motore.

Il punto 9 della Tabella A (3):


- Per convertire il consumo specifico $CS_{m,n}$ espresso in [kg/kWh], relativo al numero di giri n , nel valore corrispondente in [litri/h] allo stesso numero di giri, si può usare questa espressione:

$$CS_n = CS_{m,n} \times P_n / \rho$$



Dove P_n è la potenza del motore espressa in [kW] allo stesso numero di giri e ρ è la densità (massa volumica) del combustibile espressa in [kg/litro]

Punto 9 Tab. A (4)

Curve teoriche tipiche di un motore a combustione interna



Punto 9 Tab. A (5) Curve reali di un motore a combustione interna



PUNTO 9 - TABELLA A - esempi di calcolo

| Descrizione dato | Fase | Simbolo | Unità | | | | | B2 - B3 | |
|---|------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Marca macchina | 1 | | | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Modello | 1 | | | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Matricola | 1 | | | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| Tipo utilizzo | 1 | | | A | B1 | B1 | A | A | A |
| Lettura iniziale contaore | 2 | h1 | [h] | 123.456 | 123.456 | 123.456 | 123.456 | 123.456 | 123.456 |
| Lettura finale contaore | 2 | h2 | [h] | 125.079 | 125.079 | 125.079 | 125.079 | 125.079 | 125.079 |
| Lettura iniziale contagiri | 2 | n1 | [-] | 123.456.789 | 123.456.789 | 123.456.789 | 123.456.789 | 123.456.789 | 123.456.789 |
| Lettura finale contagiri | 2 | n2 | [-] | 226.507.498 | 226.507.498 | 226.507.498 | 226.507.498 | 226.507.498 | 226.507.498 |
| Densità combustibile | 2 | rho | [litri/kg] | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0,835 |
| Numero di ore di lavoro del motore termico che produce forza motrice e/o forza motrice di traslazione; | 2 | HL = h2 - h1 | [h] | 1623,00 | 1623,00 | 1623,00 | 1623,00 | 1623,00 | 1623,00 |
| Numero di giri erogati dal motore termico durante le ore di lavoro HL | 2 | RE = n2 - n1 | [-] | 103.050.709 | 103.050.709 | 103.050.709 | 103.050.709 | 103.050.709 | 103.050.709 |
| consumo specifico medio nel periodo considerato del motore termico in relazione ai giri/minuto medi (RPM_{MED}) erogati e alla potenza media erogata (P_{MED}); | 2 | $CS_{MED} = \text{funzione}(RPM_{med})$ | [kg/kWh] | 0,209 | 0,209 | 0,211 | 0,211 | 0,207 | 0,207 |
| consumo specifico medio in litri/h | 2 | $CS_{MED, litri/h} = P_{MED} \times CS_{MED} / RHO$ | [Litri/h] | 22,13 | 22,13 | 25,19 | 25,19 | 23,75 | 23,75 |
| giri/minuto medi erogati alla potenza media erogata (P_{MED}) | 2 | $RPM_{MED} = RE/HL/60$ | [rpm] | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| potenza media erogata | 2 | P_{MED} | [kW] | 89 | 89 | 100 | 100 | 96 | 96 |
| potenza minima erogata | 1 | P_{MIN} | [kW] | 93 | 93 | 93 | 93 | 80 | 90 |
| potenza nominale | 1 | P_{NOM} | [kW] | 117 | 117 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| potenza massima | 1 | P_{MAX} | [kW] | 128 | 128 | 150 | 150 | 190 | 190 |
| consumo specifico al minimo numero di giri | 1 | CS_{MIN} | [kg/kWh] | 0,207 | 0,207 | 0,213 | 0,213 | 0,207 | 0,207 |
| consumo specifico a regime minimo in litri/h | 1 | $CS_{MIN, litri/h} = P_{MIN} \times CS_{MIN} / RHO$ | [Litri/h] | 23,06 | 23,06 | 23,72 | 23,72 | 19,83 | 22,31 |
| minimi giri/minuto erogati alla potenza minima erogata (P_{MIN}); | 1 | RPM_{Min} | [rpm] | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 900 | 1.000 |
| Consumo specifico nominale | 1 | CS_{Nom} | [kg/kWh] | 0,200 | 0,200 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| Giri nominali | 1 | RPM_{Nom} | [rpm] | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| Consumo specifico massimo | 1 | CS_{MAX} | [kg/kWh] | 0,223 | 0,223 | 0,214 | 0,214 | 0,207 | 0,207 |
| Giri massimi | 1 | RPM_{Max} | [rpm] | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Consumo agevolabile Tipologia A | 2 | HL x CS_{MED} | [litri] | 35.923 | 0 | 0 | 40.883 | 38.554 | 38.554 |
| Consumo agevolabile Tipologia B1 | 2 | HL x ($CS_{MED} - 0,5 \times CS_{MIN}$) | [litri] | 0 | 17.214 | 21.632 | 0 | 0 | 0 |

“Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.

Punto 11 della Tabella A: Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (1)

Ci riferiamo esemplificativamente al caso del gasolio.

La disciplina fiscale agevolativa è applicabile a tutte le officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni alimentati con gasolio per autotrazione ed assoggettate alle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica.

La circolare di riferimento è la n. 5/D del 2010.

I quantitativi di gasolio per autotrazione ammessi al beneficio (applicazione dell'aliquota di euro 12,72601 per mille litri, ridotta al 30% in caso di autoproduzione) siano quantificati sulla base di un consumo specifico forfetario, pari al valore base di 0,212 kg/kWh, ed in funzione dell'energia elettrica prodotta e misurata da contatore appositamente suggellato:

KA (kilogrammi di gasolio agevolati) = $0,212 \times EP$ (energia prodotta in kWh misurata dal contatore).

Punto 11 della Tabella A: Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (2)

In alternativa, su motivata richiesta dell'operatore, è possibile adottare consumi specifici medi determinati con apposita sperimentazione, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con l'operatore, secondo un protocollo procedurale condiviso con l'Ufficio delle Dogane competente territorialmente.

I consumi specifici così determinati andranno confermati per ciascuno degli anni successivi di vigenza dell'agevolazione ovvero, se del caso, variati a seguito di apposita verifica in contraddittorio con l'operatore e tutte le volte che avvengono modifiche che possono influenzare il consumo specifico.

Di anno in anno l'operatore può esercitare l'opzione, valevole per l'anno successivo, tra l'utilizzo dei consumi specifici determinati sperimentalmente e l'utilizzo del consumo specifico forfetario.

Punto 11 della Tabella A: Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (3)

La circolare n. 5/D stabilisce che le contabilità da scritturare, le modalità di presentazione delle istanze di liquidazione dell'agevolazione, le modalità di liquidazione delle istanze e di erogazione del beneficio da parte dei competenti Uffici delle Dogane, previste sia per gli operatori che ricevono gasolio ad imposta assoluta, sia per gli operatori che ricevono gasolio in sospensione d'imposta o ad aliquota d'accisa ridotta.

Attenzione! Gli operatori che ricevono gasolio ad imposta assoluta, non possono ricevere gasolio in sospensione o riduzione d'imposta

Punto 11 della Tabella A: Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (4)

Ricezione ad imposta assoluta (1)

L'operatore dovrà tenere, con le modalità di cui all'articolo 2219 del Codice Civile, un registro, dalle pagine progressivamente numerate, preventivamente vidimato dall'Ufficio delle Dogane competente. Per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell'agevolazione vi dovranno essere annotate, con cadenza settimanale ed entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, la lettura del contatore dell'energia elettrica prodotta. L'ultima rilevazione dovrà comunque cadere alla fine del mese.

Il registro può essere tenuto anche in formato elettronico, come indicato per gli operatori che utilizzano gasolio ad accisa assoluta per la produzione di forza motrice.

Punto 11 della Tabella A: Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (5)

Ricezione ad imposta assoluta (2)

L'operatore richiede all'Ufficio delle Dogane competente, con cadenza non inferiore al trimestre, all'Ufficio delle dogane competente la liquidazione dell'agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori dell'energia elettrica prodotta per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell'agevolazione.

Alla richiesta andrà allegato, debitamente sottoscritto dall'operatore, un elenco riepilogativo dei DAS relativi al carburante ricevuto, con l'indicazione delle relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.

L'agevolazione riconosciuta spettante viene liquidata dall'Ufficio delle dogane ed erogata con le modalità di cui al D.M. 12 dicembre 1996, n. 689.

Punto 11 della Tabella A: Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (6)

Ricezione ad imposta sospesa o ridotta (1)

Gli operatori che ricevono gasolio in sospensione o riduzione d'imposta assumono la qualifica di destinatario registrato, devono osservare gli obblighi di cui all'articolo 8 del TUA e non possono ricevere gasolio ad imposta assolta.

L'operatore, oltre a tenere il predetto registro, dovrà tenere il registro di carico e scarico previsto per gli oli minerali.

L'operatore richiede, con cadenza annuale, all'Ufficio delle dogane competente la liquidazione dell'agevolazione maturata fornendo contestualmente le letture iniziali e finali dei contatori dell'energia elettrica prodotta per ciascun gruppo elettrogeno riconosciuto ai fini dell'agevolazione e il relativo bilancio energetico.

Punto 11 della Tabella A: Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (7)

Ricezione ad imposta sospesa o ridotta (2)

Alla richiesta andrà allegato un elenco riepilogativo dei DAA (ora “e-AD”) relativi al carburante ricevuto, debitamente sottoscritto dall'operatore, con l'indicazione delle relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.

L'Ufficio liquiderà un'agevolazione corrispondente al consumo calcolato applicando il parametro fisso di 0,212 kg/kWh od il parametro rilevato sperimentalmente.

Nel caso di utilizzo di consumi specifici determinati sperimentalmente, se l'Ufficio delle Dogane competente, nel corso dell'attività di controllo, dovesse riscontrare una variazione

Punto 11 della Tabella A: Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (8)

Ricezione ad imposta sospesa o ridotta (3)

Alla richiesta andrà allegato un elenco riepilogativo dei DAA (ora “e-AD”) relativi al carburante ricevuto, debitamente sottoscritto dall'operatore, con l'indicazione delle relative quantità, nonché del codice di accisa e della partita IVA del fornitore.

L'Ufficio liquiderà un'agevolazione corrispondente al consumo calcolato applicando il parametro fisso di 0,212 kg/kWh od il parametro rilevato sperimentalmente.

Punto 11 della Tabella A: Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (9)

Nel caso nel corso dell'attività di controllo, si dovesse riscontrare una variazione superiore al 10% dei consumi specifici determinati sperimentalmente, l'Ufficio delle Dogane competente procederà ad una nuova determinazione sperimentale, il cui esito dovrà essere notificato all'operatore entro 30 giorni lavorativi dalla fine dell'attività di controllo.

Se fosse invece l'operatore, nell'esercizio della propria attività, a riscontrare una variazione superiore al 10% rispetto ai consumi specifici determinati sperimentalmente, ne darà comunicazione all'Ufficio delle Dogane competente, che procederà ad una nuova determinazione sperimentale. In ogni caso i nuovi parametri avranno decorrenza, al più tardi, dalla data della notifica di cui sopra. Il riscontro di variazioni inferiori ai predetti limiti non dà luogo a nuove determinazioni sperimentali in corso d'anno.

Punto 11 della Tabella A: Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (10)

Procedura per il riconoscimento del diritto a fruire dell'agevolazione (1)

Dovrà essere presentata un'istanza contenente i dati identificativi del richiedente e i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva (ex art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) di non aver subito condanne penali relative a violazioni della normativa sui prodotti energetici o sull'energia elettrica;
- descrizione dell'attività svolta e delle modalità di utilizzo dei gruppi elettrogeni da agevolare;

Punto 11 della Tabella A: Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica (10)

Procedura per il riconoscimento del diritto a fruire dell'agevolazione (2)

- numeri di matricola e caratteristiche tecniche di ciascun gruppo elettrogeno per cui si chiede l'agevolazione; in particolare, dovranno essere fornite le curve o le tabelle di consumo del motore accoppiato con l'alternatore alle varie percentuali di carico; tali dati dovranno essere quelli rilasciati dal costruttore o dall'assemblatore;
- elenco delle principali utenze collegate con le relative potenze di targa;
- certificati di omologazione dei contatori dell'energia elettrica prodotta;
- certificati di collaudo e di taratura della strumentazione di misura.

Punto 15 della Tabella A: GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali (1)

Il D.M. 6 agosto 2008, n. 165, regola le modalità di riconoscimento del diritto di godere dell'agevolazione, di rifornimento dei serbatoi fissi asserviti agli impianti centralizzati e di circolazione del GPL agevolato. Sono anche definiti gli adempimenti contabili cui sono tenuti gli esercenti gli impianti centralizzati alimentati da serbatoi fissi, gli adempimenti cui è tenuto il soggetto esercente la rete e le modalità di fruizione del beneficio.

Punto 15 della Tabella A: GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali (2)

Il G.P.L. denaturato, utilizzato negli impianti centralizzati per uso industriale, sono sottoposti ad accisa con l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista dal punto 15 della tabella A allegata al TUA, pari al 10% di quella vigente per l'uso come combustibile per riscaldamento. I presupposti per il riconoscimento dell'agevolazione sono:

- gli impianti centralizzati devono essere destinati esclusivamente ad uso industriale;
- devono essere collegati ad almeno due apparecchiature di utilizzazione;
- devono essere alimentati da uno o più serbatoi fissi di pertinenza, della capacità complessiva non inferiore a 10 metri cubi, ovvero, mediante un unico punto di presa, da una rete canalizzata di distribuzione di GPL per uso combustione;

Punto 15 della Tabella A: GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali (3)

È possibile sia l'utilizzo di G.P.L. denaturato sul quale è già stata applicata l'agevolazione del 90% commisurata all'aliquota d'accisa prevista per l'uso di combustione, sia l'utilizzo di G.P.L. denaturato sul quale sia stata corrisposta l'accisa nella misura intera prevista per l'uso di combustione.

In presenza di forniture di G.P.L. per uso di combustione ad accisa interamente assolta, gli impianti fornitori (depositi commerciali ed esercenti le reti canalizzate) possono richiedere il rimborso della maggiore accisa versata secondo la procedura di cui all'art. 8 del D.M. n. 165/2008.


La Tabella A allegata al T.U.A.

“Il punto 11 della Tabella A - il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (1)”

“Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica”
è anch'esso stato oggetto nel corso del 2011 di alcune rivisitazioni e precisazioni in merito agli impianti di *“produzione combinata di energia elettrica e calore”*.

La Tabella A allegata al T.U.A.

Il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (2)''



La Tabella A allegata al T.U.A.

Il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (3)

La Direttiva 2004/8/CE definisce come “*Cogenerazione ad alto rendimento*” :

- “la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione che fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato “...”, pari almeno al 10 % rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore;
- la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.

La Tabella A allegata al T.U.A.

Il punto 11 della Tabella A - il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (4)

Il quantitativo di combustibile cui spettava il riconoscimento dell'aliquota ridotta era pacificamente calcolato nella stessa misura di quello per la sola produzione di energia elettrica.

Il consumo non rientrante in quella quota, era (ed è) assoggettato all'aliquota per uso riscaldamento (per uso industriale nel caso del gas naturale, a certe condizioni;

La nota 75649 del 2001 ha introdotto il concetto che, invece, il prodotto andasse tassato in proporzione all'energia utile risultante per i due usi.

La Tabella A allegata al T.U.A.

Il punto 11 della Tabella A - il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (5)

Facendo riferimento alla simbologia della direttiva, invece che a quella della nota, la nota 75649/2012 avrebbe comportato le seguenti modalità di tassazione:

Quota di combustibile impiegato per la generazione di elettricità (aliquota ridotta di cui al Punto 11, Tabella A)

$$A = \text{CHP } E_{\eta} / (\text{CHP } H_{\eta} + \text{CHP } E_{\eta}) \times 100 \%$$

Quota di combustibile impiegato per la generazione di calore (aliquota riscaldamento o industriale per il gas naturale alle condizioni dell'Art. 26, comma 3)

$$B = \text{CHP } H_{\eta} / (\text{CHP } H_{\eta} + \text{CHP } E_{\eta}) \times 100 \% \quad A + B = 100 \%$$

L'adozione effettiva di tale nuova modalità avrebbe comportato un aumento notevolissimo del livello della tassazione.

La Tabella A allegata al T.U.A.

Il punto 11 della Tabella A - il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (6)

L'art. 3 bis del D.L. 16/2012, come modificato dalla Legge 44/2012, ha ripristinato per tutto il 2012, il criterio precedente con una riduzione dei parametri del 12%, ma preannunciando una nuova regolamentazione che tenga conto delle caratteristiche degli impianti e del loro rendimento. Ci si può aspettare, che visti i principi della Direttiva 2004/8/CE e della Legge 10/1991, sarà premiato in termini di agevolazione fiscale sui prodotti energetici, il risparmio di “energia primaria”. Rimane fondamentale, per quantificarlo, che gli impianti siano dotati di apparecchiature per la contabilizzazione del calore come già pretendeva la nota 75649/2012.

La Tabella A allegata al T.U.A.

Il punto 11 della Tabella A - il caso degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore (7)

Per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore di potenza ≤ 50 kW la questione è già stata definita con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2011 "Semplificazioni per impianti di microgenerazione ad alto rendimento"

La Tabella A allegata al T.U.A.

appendice sulla “cogenerazione” (7)

- **Art. 26 comma 3.** Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, (...), nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lett. *b) del comma 2 dell'art. 11 della L. 9 gennaio 1991*, n. 10, anche se riforniscono utenze civili.
- Art.11, comma 2, lett. b): “potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad L 10/1991 almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.”

Gli utilizzi “FUORI CAMPO”

Art. 2, co. 4, lettera b della Direttiva 2003/96/CE

Esclusione dal campo di applicazione dell'accisa

“La presente direttiva non si applica:

- a) alla tassazione del calore e alla tassazione dei prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402; (legna e carbone di legna)
- b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell'elettricità:
 - **prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,**
 - usi combinati dei prodotti energetici. Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato.
 - Elettricità utilizzata principalmente per la **riduzione chimica** e nei **processi elettrolitici** e **metallurgici**.
 - Elettricità, se incide per oltre il 50 % sul costo di un prodotto. (...)
 - Processi mineralogici. Per «processi mineralogici» s'intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (2).

L'articolo 20 si applica tuttavia ai suddetti prodotti energetici.”

- Art. 21, comma 13 prodotti energetici
- Art. 26, comma 6 gas naturale
- Art. 52, comma 2 energia elettrica

Gli utilizzi “FUORI CAMPO”

Prodotti energetici - Art. 21, co. 13 del T.U.A.

*“Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti energetici utilizzati per la **riduzione chimica**, nei **processi elettrolitici**, **metallurgici** e **mineralogici** classificati nella nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice **DI 26** "Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento (CEE) n. 3037/90 1990 (...)"*

Gli utilizzi “FUORI CAMPO”

Gas naturale - Art. 26, co. 6 del T.U.A.

L'Art. 26 comma 6, esclude la sottoposizione ad accisa *“delle miscele gassose di cui al comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del soggetto che le produce.”*

“Comma 5: Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città. l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate, impiegati nelle miscele. Per le miscele di gas ottenuto nelle officine del gas di città od in altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.”

Gli utilizzi “FUORI CAMPO”

Classificazione delle attività produttive (1)

La classificazione dell'attività produttiva, con riferimento alla nomenclatura convenzionale, richiamata espressamente dall'Art. 21 per i processi mineralogici, è fondamentale anche per individuare quelli metallurgici. Già la nota 4436 del 24.07.2007 assicura l'appartenenza a tale categoria di quelli classificati nella sezione DJ 27. La Circolare 37/D del 28.12.2007 chiarisce definitivamente che tale sezione non esaurisce la fattispecie.

Gli utilizzi “FUORI CAMPO”

Classificazione delle attività produttive (2)

Il punto 1.3 della circolare individua i seguenti criteri:

- *“le lavorazioni i cui consumi sono connessi al processo, in tutte le fasi fino alla realizzazione del prodotto finito, **attengono alle lavorazioni senza le quali il processo stesso non può essere attuato**”; (lavorazione: cambiamento della forma e/o delle caratteristiche fisiche (p.es. microstrutturali) del prodotto).*
- *“Sono da considerare consumi connessi quelli effettuati per operazioni di preparazione o di pre-trattamento funzionali al processo di lavorazione vero e proprio (ad esempio, è fuori campo di applicazione il combustibile impiegato per un riscaldamento di un pezzo metallico da lavorare a caldo).”*

Gli utilizzi “FUORI CAMPO”

Classificazione delle attività produttive (3)

- *Per quanto sopra, gli impieghi “fuori campo” di prodotti energetici sono principalmente da identificare con quelli per combustione in bruciatori o, in misura residuale e vista anche l’ampia preponderanza di azionamenti elettrici nel settore, per l’azionamento di macchine operatrici tramite motori a combustione interna (ad esempio, si pensi ad un motore a gasolio che aziona una pressa nell’operazione di imbutitura per la fabbricazione delle pentole).*

Gli utilizzi “FUORI CAMPO”

Classificazione delle attività produttive (4)

- La vigente classificazione delle attività economiche da utilizzare è la **ATECO 2007**;
- Devono comunque essere meticolosamente individuati, in ogni realtà, e distinti gli utilizzi “fuori campo” da quelli, tassati, esenti o ad aliquota ridotta.

Gli utilizzi “FUORI CAMPO”

Classificazione delle attività produttive (5)

Sono certamente esclusi i consumi relativi a:

- climatizzazione (riscaldamento invernale o raffreddamento estivo);
- l'illuminazione degli ambienti;
- i consumi relativi ai servizi di impianto (quali bagni, spogliatoi, mensa, uffici);
- ai magazzini per lo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti e alle attività afferenti alla commercializzazione del prodotto finito;
- propulsione di veicoli a motore eventualmente operanti nell'impianto;
- impianti di aspirazione e abbattimento, fumi e polveri e di depurazione acque.

Gli utilizzi “FUORI CAMPO”

Energia Elettrica - Art. 52, comma 3 del T.U.A.

Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

- a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW ;
- b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
- c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
- d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
- c) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- d) impiegata nei processi mineralogici; (DI 26 n.d.r.)
- e) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

Impieghi «fuori campo» dei prodotti energetici (1)

Per i prodotti energetici diversi dal gas naturale, in base alle norme nazionali relative al controllo ed alla circolazione dei prodotti energetici, si applicano le disposizioni del capo II° del D.M. n. 322/95, ove compatibili.

Gli utilizzatori dei prodotti devono conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 10 del decreto, in particolare presentando la prescritta denuncia, che ne consente l'identificazione come *“utilizzatori di prodotti energetici”* negli impieghi di cui all'articolo 21, comma 13, del TUA, e tenendo la contabilità dei prodotti ricevuti e utilizzati nel prescritto registro di carico e scarico.

La detenzione a scopo commerciale avviene conformemente all'articolo 9, comma 4, del D.M. n. 322/95 da parte di impianti qualificati quali “depositi intermedi”.

Impieghi «fuori campo» dei prodotti energetici (2)

Le modalità di fornitura e di circolazione dei prodotti sono quelle dettate dagli artt. 11 e 12 del Decreto. Il prodotto deve essere scortato dalla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti (X-AB), emessa da una distinta serie speciale e recante la dicitura relativa all'impiego in parola (usi di cui all'art. 21 – c. 13 - del D.Lgs n. 504/95), e previa presentazione al fornitore della dichiarazione attestante l'avvenuto assolvimento della procedura di cui all'articolo 10 del decreto, che prevede la denuncia, la verifica da parte dell'ufficio competente e la tenuta del registro di carico e scarico.

In caso di importazione del prodotto ed invio dello stesso per l'utilizzo negli impieghi considerati fuori del campo di applicazione della tassazione, nella bolla XAB dovrà essere annotato il numero della bolletta di importazione, nella quale sarà parimenti evidenziata, a giustificazione del mancato assolvimento dell'accisa, la dichiarazione resa dall'importatore ed il numero di registrazione della bolla XAB.

Impieghi «fuori campo» del gas naturale (1)

Nel caso di impiego di gas naturale, gli utilizzatori avanzeranno apposita istanza al soggetto che procede alla fornitura e alla fatturazione del prodotto, fornendo, con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 47 e 48 del DPR 445/2000 ed eventuale documentazione a corredo, tutti gli elementi necessari ad evidenziare i presupposti per l'esclusione dalla tassazione.

Esaminata la domanda, il soggetto obbligato (fornitore) ne trasmetterà una copia agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sul luogo di fornitura nel caso in cui proceda all'applicazione del regime richiesto.

Nel caso in cui l'istanza si riferisca a gas naturale da impiegare esclusivamente nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici, sarà sufficiente la dichiarazione menzionata resa ai sensi del DPR 445/2000.

Impieghi «fuori campo» del gas naturale (2)

Se la richiesta prevede l'esclusione dal regime di tassazione solo per una frazione del gas naturale impiegato, il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione resa al soggetto obbligato una relazione tecnica, redatta a cura di esperti iscritti ai pertinenti albi professionali, da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi «fuori campo» e la tipologia di processo cui si riferisce l'impiego, nonché quella soggetta ad altri regimi fiscali (usi civili/industriali).

Sulla base delle istanze pervenute, gli Uffici delle Dogane attivano le conseguenti attività di verifica anche in relazione alla veridicità di quanto dichiarato.

Impieghi «fuori campo» del gas naturale (3)

L'esclusione prevista dal comma 13 dell'articolo 21 del T.U.A., riguarda unicamente il gas naturale utilizzato direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo.

Non riguarda quindi il prodotto impiegato per la produzione di energia elettrica necessaria al processo, né quello utilizzato nelle attività collaterali dello stabilimento.

I consumi di gas naturale fuori dal campo della tassazione, non possono essere contabilizzati al fine del raggiungimento dello scaglione del consumo annuale di 1.200.000 metri cubi, oltre il quale viene riconosciuta agli utilizzatori industriali la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sui consumi tassati.

Impieghi «fuori campo» dell'energia elettrica (1)

Gli interessati presentano apposita istanza agli Uffici delle Dogane competenti sugli impianti e l'esclusione potrà essere accordata solo previa verifica e provvedimento di riconoscimento del diritto.

Vi è la di poter discriminare i consumi di energia elettrica «fuori campo» rispetto agli altri usi esenti o tassati all'interno del sito, ovvero per il riconoscimento dell'incidenza dell'energia elettrica sul costo finale dei prodotti realizzati.

In tali situazioni (presenza di impieghi fuori campo e non), si configura un uso promiscuo dell'energia elettrica. Per forniture alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW, il soggetto obbligato che effettua la fornitura deve convenire con l'Ufficio delle Dogane competente il canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili (art. 55, comma 2), mentre gli utilizzatori con potenza disponibile superiore a tale limite rientrano tra i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa di cui all'art. 53, comma 1, lettera c) e si rende applicabile il comma 6 dell'art. 55 sulla separazione dei consumi a diverso regime fiscale.

Impieghi «fuori campo» dell'energia elettrica (2)

I soggetti che producono ed utilizzano in tutto od in parte l'energia elettrica per impieghi «fuori campo», sono da comunque da considerare “soggetti obbligati” ed hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio.

I consumi di energia elettrica «fuori campo», non possono essere contabilizzati al fine del raggiungimento dello scaglione di consumo mensile di 1.200.000 kWh, oltre il quale, subordinatamente alla comunicazione fatta entro il giorno 20 del mese successivo, viene riconosciuta agli utilizzatori l'applicazione di un'aliquota determinata forfetariamente.

Le principali figure autorizzative previste dal T.U.A.

- a) I depositi fiscali (Art. 5 T.U.A.): Vi vengono prodotti, trasformati, detenuti prodotti in sospensione d'imposta;
- b) I destinatari autorizzati (Art. 8 T.U.A.): ricevono prodotto in sospensione d'imposta. Devono versare l'imposta entro il giorno successivo al ricevimento della merce;
- c) Gli speditori registrati (Art. 9 T.U.A.);
- d) I depositi di prodotti energetici assoggettati ad imposta: depositi commerciali e utilizzatori, con diritto ad esenzioni/agevolazioni o meno (Art. 25 T.U.A.)

L'AGEVOLAZIONE “AUTOTRASPORTATORI”

Questa agevolazione è accordata con procedura “speditiva” sulla base del rispetto di semplici requisiti soggettivi (sulla tipologia di attività svolta) ed oggettivi (sulle caratteristiche e la titolarità dei mezzi utilizzati) e a fronte della presentazione di dichiarazioni di consumo periodiche (dal 2012, trimestrali). Nel caso la modalità scelta per l'utilizzo del credito sia la compensazione, il riconoscimento viene espresso per mezzo di un “**attestato**” o, decorsi 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, dal “**silenzio assenso**”.

L'AGEVOLAZIONE “AUTOTRASPORTATORI”

CASO DI DISTRIBUTORE AZIENDALE CON PRESENZA DI MEZZI NON AMMESSI ALL'AGEVOLAZIONE

Le risolutive precisazioni diramate nel corso del 2012 da parte dell'Agenzia per dirimere la questione sulla corretta imputazione delle fatture di acquisto carburanti nel caso di distributori aziendali, semplificano, nella maggior parte dei casi il controllo documentale su questo tipo di operatori.

Rimane la complicazione relativa alla quota di consumo da attribuire ai mezzi “non ammessi all'agevolazione” (quadro “C” della dichiarazione). Per effettuare la verifica è necessario acquisire le registrazioni interne aziendali, ancorché non previste per capacità dei serbatoi $< 25 \text{ m}^3$, di rifornimento dei mezzi.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

“il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa. I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o i loro rappresentanti”.